

COMUNE DI TRAUSELLA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

DELLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE

DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 28/09/1994

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna nel territorio del Comune di Trausella, nonché quelle intese all'applicazione ed alla riscossione dell'imposta. Vengono altresì disciplinati, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni nonché la riscossione del diritto relativo.

ARTICOLO 2 CLASSIFICAZIONE

Al fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia, il Comune di Trausella rientra nella V classe impositiva.

ARTICOLO 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità ed il servizio per l'accertamento e la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni sono di esclusiva competenza comunale e possono essere gestiti, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507 .

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi

ARTICOLO 4 PRESUPPOSTO PER L'IMPOSIZIONE

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili. Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Sono soggetti al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti, gli avvisi, le comunicazioni e simili, di qualunque privi di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. La loro esposizione viene effettuata a cura del Comune negli appositi spazi all'uopo riservati dall'ufficio competente. Il Comune può tuttavia consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, su attrezzature apposite e su impianti all'uopo predisposti, di manifesti, cartelli e di altri mezzi similari di cui al precedente terzo comma. In tale caso è dovuto il pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con la modalità previste dal presente regolamento per la pubblicità ordinaria.

ARTICOLO 5

RESPONSABILITA' DEL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO

Il funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è designato con deliberazione della Giunta Comunale ed il suo nominativo è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, una volta che l'atto sia divenuto esecutivo a norma di legge, ed in ogni caso non oltre 60 giorni dalla sua nomina. Richiamati tutti i poteri e gli obblighi previsti dalla normativa del settore, il funzionario responsabile dovrà, fra l'altro, redigere annualmente una relazione sull'andamento del servizio, compreso il rendiconto delle riscossioni effettuate nel predetto periodo.

ARTICOLO 6

SOGGETTI PASSIVI

L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. E' dovuta, in solido, da colui che produce o vende la merce reclamizzata o svolge i servizi e le attività oggetto della pubblicità. Alla corresponsione del diritto dovuto per le pubbliche affissioni sono solidalmente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente o i terzi nell'interesse dei quali l'affissione è stata richiesta.

ARTICOLO 7

DELIMITAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, limitatamente alle forme indicate dalla legge, e del diritto sulle pubbliche affissioni, si considerano tutte le strade e le piazze comunali.

ARTICOLO 8

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Qualora il Comune provveda, su richiesta, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari indicati nel primo comma dell'art. 4, sarà dovuto, oltre al pagamento della relativa imposta, il rimborso di ogni altra spesa in forma e misura da concordarsi di volta in volta con i committenti.

ARTICOLO 9

CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE COMUNALI

Nel caso in cui, per l'esecuzione di pubblicità vengano utilizzati impianti installati su beni appartenenti o dati in concessione al Comune, è dovuto, in aggiunta all'imposta, un corrispettivo a titolo di canone di locazione o di concessione, salva l'applicazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche. Alla determinazione del corrispettivo sarà provveduto con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 10

DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE E RICHIESTE AFFISSIONI

L'esecuzione della pubblicità è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La dichiarazione, da compilarsi sul modello predisposto dal Comune, deve essere corredata dalla documentazione richiesta dagli uffici comunali, sia agli effetti dell'applicazione dell'imposta (oggetto, località, durata, dimensioni, caratteristiche del mezzo pubblicitario da esporre), sia agli effetti della verifica di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. La dichiarazione incompleta del contenuto verrà respinta.

Per l'esame della domanda può essere richiesto il parere non vincolante della Commissione Edilizia, nei casi in cui l'esecuzione di pubblicità venga ad influire sulle caratteristiche architettoniche degli edifici interessati.

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esecuzione di pubblicità scadono nel termine di giorni 30 qualora la pubblicità stessa non venga realizzata.

La richiesta del servizio delle pubbliche affissioni deve indicare il periodo di esposizione che deve essere effettuate negli spazi all'uopo predisposti.

ARTICOLO 11 DIVIETI E LIMITAZIONI

La pubblicità sonora si intende limitata a casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati, così come possono essere ammessi, in movimenti predeterminati la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I supporti dei mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni, ecc. devono essere rimossi unitamente alla pubblicità o alle affissioni eseguite dai soggetti privati. Possono essere mantenuti fino alla eventuale sostituzione dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre 10 giorni dalla cessazione della pubblicità o dell'affissione, risultante dalla dichiarazione di cessione o di scadenza indicata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, né esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità ed enti diversi. L'esposizione, anche abusiva, di manifesti, avvisi, disegni scritte e simili comunque effettuata in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita e punita a norma di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazioni al presente regolamento.

ARTICOLO 12 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Per la pubblicità, relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.88, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. In tutti gli altri casi il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

ARTICOLO 13

AFFISSIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI INTERESSATI

Il Comune può consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, di manifesti,

avvisi e simili in spazi all'uopo destinati, purché previamente autorizzata a norma del precedente art. 10 e con l'osservanza delle ulteriori seguenti prescrizioni, da valere, ove necessario, per le affissioni in generale:

- 1) collocazione dei manifesti o altro negli appositi spazi o quadri la cui destinazione all'affissione siano state determinate dal Comune;
- 2) l'esecuzione deve essere preceduta dalla presentazione, in una con la richiesta di cui al richiamato art. 10, intesa ad ottenere l'autorizzazione, della indicazione dell'ubicazione e della categoria cui appartengono gli spazi sui quali i manifesti saranno collocati. A tale fine gli spazi dovranno essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo per ciascun utente e dovranno recare i dati identificativi dell'utente medesimo autorizzato all'utilizzazione dello spazio.
- 3) apposizione da parte dell'ufficio di segreteria comunale su ogni manifesto affisso di un timbro comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e con l'indicazione della data di scadenza dell'affissione.
- 4) copertura dei quadri alla scadenza dell'esposizione dei mezzi pubblicitari.

ARTICOLO 14

SANZIONI

Per le violazioni alle norme legislative ed a quelle regolamentari riguardanti l'effettuazione delle pubblicità si applicano, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 24.11.81, n. 689, salva l'applicazione delle soprattasse previste dall'art. 23, commi 1 e 2, del D.L. n. 507/93, in relazione, rispettivamente, all'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione e all'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto.

Le violazioni alle norme regolamentari dettate in esecuzione della normativa vigente in materia, come le infrazioni ai provvedimenti relativi all'installazione degli impianti sono punite a norma regolamentari dettate in esecuzione della normativa vigente in materia, come le infrazioni ai provvedimenti relativi all'installazione degli impianti sono punite a norma di legge, previa notificazione ai responsabili nei termini prescritti degli estremi delle trasgressioni.

La sanzione è stabilita nel minimo in £. 200.000 e nel massimo in £. 2.000.000.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai sensi dell'art. 24, n. 5, al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

ARTICOLO 15

RIMOZIONE E SEQUESTRO DEL MATERIALE ABUSIVO

Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi destinati o approvati dal Comune, nonché la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, non abbia ottenuto l'autorizzazione medesima o ne abbia disatteso i limiti e /o le prescrizioni. Sono altresì considerate abusive le affissioni e la pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti dei tributi dovuti.

L'eliminazione delle affissioni e la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o dichiarati tali, dopo la notificazione ai responsabili, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, saranno disposte, a norma di legge, con ordinanza del Sindaco, assegnando ai trasgressori il termine di giorni venti per provvedervi. In caso di inottemperanza sarà provveduto a cura della polizia municipale all'uopo autorizzata addebitando ai responsabili le spese sostenute per l'eliminazione o rimozione. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del

diritto o dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni, soprattasse ed interessi. Nell'ordinanza sarà fissato un termine entro cui gli interessi potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione, la cui entità sarà parimenti stabilita nell'atto di cui sopra.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ARTICOLO 16

FORME PUBBLICITARIE E LORO ASSOGGETTABILITA'

L'esposizione di pubblicità, nelle diverse forme che essa può assumere, che qui di seguito vengono meglio specificate, viene effettuata a cura ed a spese di chi vi abbia interesse, tenuto, perciò stesso, al pagamento della corrispondente imposta, di cui all'apposita tariffa allegata, presente regolamento, entro i limiti temporali ivi previsti e per ogni metro quadrato o altro parametro previsto. Rientra nel concetto di pubblicità ordinaria l'esposizione di insegne, locandine, cartelli, targhe, standardi, tele, tendoni, ombrelloni, globi, fac-simili di oggetti ed altri mezzi similari, non compresi nelle seguenti ipotesi pubblicitarie.

Le altre fattispecie si riferiscono, infatti, alla:

- 1) Pubblicità con luce, distinta in luminosa, che è quella in cui i caratteri ed i segni che formano la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, ed illuminata, quella resa visibile di notte da una apposita fonte di luce;
- 2) Pubblicità effettuata con striscioni o con altri mezzi similari, posti trasversalmente o che comunque attraversano vie e piazze del territorio comunale;
- 3) Pubblicità a mezzo di pannelli luminosi o con proiezioni cinematografiche, anche se intermittenti, lampeggianti o successive, sopra schermi o pareti riflettenti;
- 4) Pubblicità effettuata con i veicoli in genere, quella, cioè, eseguita per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato;
- 5) Iscrizioni pubblicitarie su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto;
- 6) Pubblicità effettuata con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini e di oggetti;
- 7) Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
- 8) Pubblicità eseguita in forma ambulante, mediante distribuzione anche con veicoli e a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante la circolazione di persone con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari;
- 9) Pubblicità sonora, eseguita, cioè, con apparecchi amplificatori e simili da specifici punti del territorio comunale.

ARTICOLO 17

MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'imposta relativa alla pubblicità visiva, di norma, si applica alla superficie imponibile del mezzo pubblicitario, pari alla minima figura piana geometrica entro la quale è circoscritto il mezzo medesimo.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è applicata in base alla superficie complessiva delle facce recanti pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari costituiti da figure solide l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva del minimo solido geometrico nel quale la figura può essere compresa. I festoni di bandierine e simili vengono calcolati come un unico mezzo pubblicitario, la cui superficie imponibile è pari a quella della figura piana geometrica che circoscrive il mezzo determinato come sopra. Ai fini del calcolo d'imposta le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a

mezzo metro quadrato. Le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati non sono tassabili.

ARTICOLO 18 RIDUZIONI

La misura dell'imposta è ridotta alla metà in tutti i casi previsti dall'art. 16 del D.Lvo 15.11.1993, n. 507.

ARTICOLO 19 ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta tutte le forme pubblicitarie indicate all'art 17 del D.Lvo 15.11.93, n. 507.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 20

OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni di cui all'art. 4, terzo comma, del presente regolamento costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza comunale. Il diritto relativo è obbligatorio.

ARTICOLO 21 TARIFFA

La tariffa dal diritto per il servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'apposita tabella allegata al presente regolamento, è stabilita sulla base dell'unità di misura costituita da un foglio di dimensione fino a cm. 70x100. La tariffa è applicata per ciascun foglio in relazione alla durata dell'affissione.

ARTICOLO 22 MODALITA' PER LE AFFISSIONI

Le affissioni saranno effettuate alle date richieste, compatibilmente con le esigenze e possibilità del servizio relativo, seguendo l'ordine di ricevimento della commissione che deve essere accompagnata dall'attestazione dell'eseguito versamento del relativo diritto ed annotata nell'apposito registro cronologico. Richiamato quanto stabilito dall'art. 22 del D. L. vo n. 507 del 1993, con particolare riguardo al tema del ritardo nell'affissione, la durata di quest'ultima, in ogni caso, decorrerà dal giorno in cui sarà stata eseguita al completo.

ARTICOLO 23 SOSTITUZIONE DEI MANIFESTI

Il Comune non assume responsabilità per i manifesti che venissero strappati o comunque deteriorati prima del termine di scadenza dell'affissione richiesta. Tuttavia l'Ufficio comunale, anche a seguito di segnalazione dei propri addetti e dopo le eventuali verifiche che , si rendessero necessarie, provvederà nel più breve tempo possibile e senza compenso alla sostituzione con eventuali manifesti di scorta ,o con quelli forniti dall'utente in quantitativo sufficiente. Nel frattempo saranno mantenuti a disposizione dell'interessato i relativi spazi.

ARTICOLO 24 RIDUZIONI

La tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni ridotta alla metà néi casi previsti dall'art. 20 del D.L.vo 15.11.93, n. 507.

ARTICOLO 25 ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni le esposizioni di manifesti e di avvisi indicati all'art. 21 del D.L.vo n. 507/93.

ARTICOLO 26 PAGAMENTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento della richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 12 salvo il caso già citato di pagamento diretto per le affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere gestito direttamente dal Comune oppure essere affidato a canone fisso. A tale fine adotta i provvedimenti prescritti per l'esercizio in economia, ai sensi dell'art. 15 del T.U. 15.10.1925, n. 2578, in tema di municipalizzazione dei servizi pubblici.

ARTICOLO 28 VIGENZA

Le norme del presente regolamento, comprendenti anche le tariffe allegate, relative all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, entreranno in vigore il primo giorno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge.

ARTICOLO 29 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 30 RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, che si intendono qui richiamate, nonché le altre norme di legge e di regolamento dettate in materia.

TARIFFA

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Parte I - Pubblicità ordinaria

(art. 12 D.Lvo n 507 del 1993 art. 16 Regolamento)

Pubblicità ordinaria in categoria normale

- per anno solare per mq£. 16.000.

- per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq£. 1.600.

Pubblicità ordinaria in categoria speciale (maggiorazione fino al 150% della tariffa base)

. per anno solare, per mq.....£. 40.000

- per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq.....£. 4.000

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria normale (aumento 100% della tariffa base)

- per anno solare, per mq£. 32.000.

-per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq £. 3.200

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria speciale (aumento 100% della tariffa base)

- per anno solare, per mq£. 32.000.

-per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq £. 3.200

Parte II - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

(art. 13 D.Lvo n. 507 del 1993 art. 16 Regolamento)

Pubblicità effettuata all'interno dei veicoli

- per anno solare, per mq.....£. 16.000

-per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq£. 1.600

Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli (maggiorazione del 50% della tariffa base

per superfici tra mq 5,5 e mq. 8,5)

-per anno solare, per mq£. 32.000

-per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq£. 3.200

Publicità effettuata all'esterno dei veicoli (maggiorazione del 100% della tariffa base per superfici superiori a mq. 8,5)

- per anno solare per mq.....£. 32.000

- per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq£. 3.200

Publicità luminosa o illuminata effettuata all'interno dei veicoli (aumento del 100% della tariffa base)

- per anno solare, per mq£. 32.000

- per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq£. 3.200

Publicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli (aumento del 100% della tariffa base; maggiorazione del 50% per superficie tra mq, 5,5 e mq. 8,5)

- per anno solare, per mq.....£. 32.000.

- per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq£. 3.200

Publicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli (aumento del 100% della tariffa base; maggiorazione del 100%)

per superfici superiori a mq. 8.5)

- per anno solare, per mq,£. 32.000

- per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq£. 3.200

Publicità effettuata con veicoli in genere mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario.

- per giorno o frazione e persona impiegata£. 4.000

Parte III – Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda. Tariffa unica.

- Autoveicoli di portata superiore a 3.000 Kg., per unità.....£. 144.000
- Con rimorchio (aliquota doppia)
- Autoveicoli di portata inferiore a 3.000 Kg., per unità.....£. 96.000
- Con rimorchio (aliquota doppia)
- Motocarri e motocarrozette ed altri veicoli non rientranti
- nelle precedenti categorie, per unità per mq.....£. 48.000
- con rimorchio (aliquota doppia)

L'imposta è dovuta per anno solare al Comune perché vi ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero vi sia il domicilio dei mandatari o degli agenti dell'impresa medesima che alla data del 1 gennaio di ogni anno o a quella successiva d'immatricolazione hanno dotazione i veicoli.

Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, del nome, dell'indirizzo e dell'oggetto nell'attività della ditta, quando quella sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mq. 0,50.

Parte IV - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.L.vo n. 507 del 1993)

Tale si intende la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate

dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili programmato in modo da assicurare la variabilità del messaggio o la sua visione in forma lampeggiante, intermittente e simile.

Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto altrui

- per anno solare, per mq£. 64.000

- per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq£. 6.400

Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto proprio dell'impresa (riduzione del 50% della tariffa base)

- per anno solare, per mq£. 32.000

- per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq£. 3.200

Pubblicità effettuata in luoghi pubblici con diapositive o proiezioni cinematografiche Tariffa unica

- per ogni giorno.....£. 4.000

. per ogni giorno successivo ai 30 giorni in (riduzione del 50% della tariffa unica).....£. 2.000

L'imposta deve essere computata indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Parte V – Pubblicità varia

(art. 15 D.L.vo n.507 del 1993)

Pubblicità effettuata con striscioni

-per ogni periodo,di giorni 15 o frazione, per mq.....£. 16.000.

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini o oggetti

• per ogni giorno o frazione.....£. 8.000

Pubblicità effettuata con palloni frenanti e simili

(riduzione del 50% della precedente tariffa)

- per ogni giorno o frazione£. 8.000

Pubblicità effettuata in forma ambulante mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari

- per ogni giorno o frazione, per persona.....£. 4.000

L'imposta è applicata indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito.

Pubblicità sonora effettuata cioè a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da punti specifici

- per ogni giorno o trazione, per ciascun punto£. 12.000.

Parte VI - Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette

(art. 12, comma 3, D.L.vo n. 507 del 1993 - art. 13 Regolamento)

Affissioni anche per conto altrui, di manifesti e simili da parte degli interessati in spazi all'uopo destinati.

L'imposta dovuta si applica in base alla superficie complessiva dell'impianto utilizzato con la tariffa per la pubblicità ordinaria

- per anno solare, per mq£. 16.000

- per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese) per mq£. 16.000

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dal Comune medesimo nell'ambito del proprio territorio ed a seguito della ripartizione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari prevista dall'apposito piano generale.

- per i primi 10:giorni, per ogni foglio

(fino a cm. 70X100).....£. 2.000.

- per ogni periodo successivo di 5giorni frazione

per ogni foglio (fino a cm. 70 x 100).....£. 600

per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%;

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli la tariffa è aumentata del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli del 100%;

Per le affissioni di urgenza, richieste cioè per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine dei due giorni successivi se trattasi di affissioni commerciali, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto base. Con un minimo di £. 50.000 per ogni commissione.

Sono esenti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni le esposizioni di manifesti e di avvisi indicati nell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

I presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta del 28/09/1994 con deliberazione n. 23

Visto: Il Sindaco

Il Segretario

F.to Francesio Franco

F.to Palazzo Maria Teresa

Publiccato all'albo pretorio il giorno 29/09/1994 per 15 giorni consecutivi.

Visto: Il Sindaco

Il Segretario

F.to Francesio Franco

F.to Palazzo Maria Teresa

Esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Ivrea – E' divenuta esecutiva ad ogni effetto di Legge.

Visto: Il Sindaco

Il Segretario

F.to Francesio Franco

F.to Palazzo Maria Teresa

Ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04/11/1994 al 09/12/1994 senza opposizioni.

Il Sindaco

Il Segretario

F.to Francesio Franco

F.to Palazzo Maria Teresa